



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30

della Giunta comunale

Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE NELLE FORME DELLA PROCEDURA APERTA ARTICOLATO IN DUE FASI PER LA PROGETTAZIONE DEL RESTAURO DELLA BARCHESSA SUD DI PALAZZO DELLE ALBERE, P.ED. 1429, PP.FF. 1706, 1708/3 C.C. TRENTO, OPERA N. 655321. PRESA D'ATTO DEL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA PROVINCIA E NON APPROVABILITA' IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE.

Il giorno 12.02.2024 ad ore 08.52 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaca	Bozzarelli Elisabetta
assessore	Baggia Monica
e assessori	Casonato Giulia
	Facchin Ezio
	Gilmozzi Italo
	Panetta Salvatore
	Pedrotti Alberto

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/44 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamati, nell'ambito del concorso di progettazione per il "Restauro della barchessa sud di Palazzo delle Albere, p.ed. 1429, pp.ff. 1706, 1708/3 c.c. Trento" - opera n. 6553:

- la deliberazione 06.12.2021 n. 305 con cui la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il documento preliminare di progettazione datato novembre 2021, elaborato dal Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana, dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana 27.12.2021 n. 59/8, con la quale si è deciso, tra l'altro:
 1. di indire un concorso di progettazione nelle forme della procedura aperta senza preselezione, articolato in due fasi ai sensi dell'art. 12 della L.p. 2/2016 e del capo III del Regolamento provinciale di attuazione della L.p. 26/1993, approvato con D.P.P. 15.05.2012 n. 9-84/Leg.;
 2. di approvare a tal fine la seguente documentazione redatta dal Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana:
 - lo schema di bando di concorso di progettazione;
 - lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, contenente le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e il vincitore del concorso di progettazione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva;
 - il prospetto per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara per l'affidamento al vincitore del concorso di progettazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva;
 - il prospetto per la determinazione dei premi da corrispondere ai primi tre classificati del concorso di progettazione;
 3. di prenotare a titolo di premi la somma di euro 34.257,60 (oneri e i.v.a. compresi);
 4. di prenotare a titolo di opzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione l'importo di euro 153.028,42 (oneri e i.v.a. compresi);
 5. di prenotare la somma di euro 2.312.713,98 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana 11.03.2022 n. 59/6 con la quale sono stati nominati i componenti della Commissione a supporto del Presidente di gara;
- il bando di gara 29.12.2021 prot. n. 343932 e tutti i documenti di gara indicati al paragrafo 2 del bando stesso con cui sono stati resi noti gli elementi necessari per la partecipazione alla procedura aperta per il concorso di progettazione in oggetto, compreso il termine del giorno 1 marzo 2022 per la presentazione degli elaborati richiesti per la fase 1;

dato atto che entro i termini stabiliti dal bando di gara sono pervenuti n. 12 plichi e, a seguito di esame delle idee progettuali da parte della Commissione giudicatrice, sono state selezionate n. 5 proposte progettuali per l'ammissione alla fase 2;

atteso che con nota di data 06.07.2022 prot. n. 189151, pubblicata sul sito SICOPAT, è stato comunicato il termine del giorno 5 ottobre 2022 per la consegna della documentazione e degli elaborati progettuali della fase 2;

dato atto che entro i termini stabiliti dalla citata nota sono pervenuti n. 5 progetti preliminari e che, a seguito di esame da parte della Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica di data 21 febbraio 2023, è stata approvata in via definitiva la graduatoria ed è stato proclamato vincitore del concorso il concorrente risultato primo classificato, arch. Sossio De Vita (capogruppo) in raggruppamento temporaneo con l'arch. Damiana Trecozzi (mandante) e il dott. geol. Alberto Carbonelli (mandante);

dato inoltre atto che si sono classificati in graduatoria, rispettivamente al secondo posto, Campomarzio Soc. Coop. (capogruppo), in raggruppamento con l'arch. Beatrice Pedrotti

(mandante), Moser Associati STP S.r.l. (mandante) e il geol. Emilio Perina (mandante) e, al terzo posto, ASArchitects S.r.l.s. (capogruppo), in raggruppamento temporaneo con Idroesse Engineering S.r.l. (mandante) e Geoplan di Carlo Severa (mandante);

ricordato che, secondo quanto previsto dal bando, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., l'ammontare del premio da assegnare al vincitore del concorso di progettazione è pari ad euro 15.000,00 (oneri esclusi) e ai successivi due migliori progetti ritenuti meritevoli dalla Commissione è assegnato, per ciascuno, un rimborso spese pari ad euro 6.000,00 (oneri esclusi);

rilevato a tal proposito che:

- con determinazione del Dirigente del Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana 03.04.2023 n. 59/9 si è pertanto provveduto ad assegnare il premio di euro 15.000,00 (oneri esclusi) al vincitore del concorso, e a riconoscere il rimborso spese di euro 6.000,00 (oneri esclusi) ciascuno al secondo e terzo classificato, impegnando a bilancio la relativa spesa;
- a seguito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso di progettazione, conclusasi con esito positivo, si è provveduto alla liquidazione del premio e dei rimborsi spese;

precisato che il bando di gara, al paragrafo 12.4 prevedeva che, a seguito della formazione della graduatoria e all'assegnazione dei premi, l'Amministrazione esercita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della L.p. 26/1993 e s.m., l'opzione in ordine alla facoltà di affidare al vincitore la progettazione definitiva e esecutiva sulla base del progetto preliminare offerto. Inoltre, come specificato al medesimo paragrafo del bando di gara l'esercizio di tale facoltà è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che il progetto preliminare offerto sia ritenuto dall'Amministrazione precedente – nonché dagli Organi competenti a rilasciare, anche in via preventiva, pareri, autorizzazioni, nulla osta e simili – completo e idoneo a costituire la base di riferimento per una progettazione definitiva ed esecutiva astrattamente approvabile, ferma restando ogni ulteriore valutazione sul progetto definitivo ed esecutivo che sarà concretamente predisposto;
- b) che il progetto preliminare offerto, che non sia ritenuto del tutto rispondente alle vigenti norme anche tecniche sia adeguato, integrato e/o corretto – in modo da non stravolgere l'impostazione progettuale originaria – secondo le indicazioni, le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dall'Amministrazione precedente ovvero dagli Organi competenti a rilasciare i predetti pareri, autorizzazioni, nulla osta e simili;

considerato che l'edificio è soggetto alla disciplina del Codice dei beni Culturali e del paesaggio, con un vincolo diretto annotato ai sensi della Legge n. 1089/1939 n. Reg. 661 e con vincolo espresso ai sensi del D.P.G.P. n. 266/1975, con nota di data 04.04.2023 prot. n. 104305, il progetto vincitore è stato inviato alla Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T. al fine del rilascio di un parere preventivo rispetto al rilascio della successiva autorizzazione;

dato quindi atto che il Comitato Beni culturali della P.A.T., Organo consultivo della Soprintendenza e della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 4 della L.p. 17 febbraio 2003 n. 1, "Legge provinciale sui beni culturali" e ss.mm., ha esaminato il progetto nella seduta di data 13.07.2023, in seguito alla sua illustrazione da parte del progettista arch. Sossio De Vita, e con nota pervenuta in data 15.09.2023 ns. prot. n. 273456 ha trasmesso il relativo verbale nelle cui conclusioni ha espresso parere negativo sull'impostazione del progetto che di seguito si riporta: "Il Comitato provinciale beni culturali.....esprime parere negativo sull'impostazione del progetto presentato. Il Comitato provinciale beni culturali infatti, sentiti i progettisti e la rappresentanza del Comune di Trento, pur esprimendo apprezzamento nei confronti del percorso progettuale, sviluppato con un'attenta analisi diacronica dei processi di trasformazione del tessuto urbano e dell'area delle Albere, ritiene che il progetto, elaborato seguendo una sua coerente impostazione espressamente contemporanea, attribuisca ai resti della Barchessa una connotazione di bene residuale allo stato di rudere. Il Comitato non condivide tale lettura e richiede un diverso recupero che tenga conto della necessità di non marginalizzare i resti murari e di impostare il recupero a partire dall'originario impianto simmetrico delle due barchesse, anche al fine di valorizzare il ruolo urbano che qualifica l'intero complesso delle Albere, costituito dal Palazzo rinascimentale, dal prato e dalle due scuderie e dal lungo viale di accesso. L'impostazione del progetto e quanto indicato dal Comitato evidenziano due concezioni sulla specifica modalità di intervento diametralmente opposte e non conciliabili, se non ricorrendo a profonde modifiche sostanziali, non perseguibili proprio alla luce del diverso approccio teorico nei confronti del recupero del bene architettonico in questione.";

atteso inoltre che con successiva nota pervenuta in data 07.11.2023 ns. prot. n. 331142 l'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali della P.A.T. -

Ufficio beni architettonici ha comunicato di fare proprio il parere espresso dal Comitato provinciale beni culturali precisando quanto segue: «L'esito dell'ampio confronto in seno al Comitato, al quale gli architetti vincitori del bando hanno presentato gli elaborati progettuali, ha evidenziato, in particolare, uno scostamento fra gli indirizzi di tale progetto e le valutazioni dei membri del Comitato in merito alla valenza memoriale delle strutture murarie lacunose. In questo senso il Comitato beni culturali come già anticipato, ha concordemente sottoscritto il seguente dispositivo: "Parere negativo sull'impostazione del progetto presentato. Il Comitato provinciale beni culturali infatti, sentiti i progettisti e la rappresentanza del Comune di Trento, pur esprimendo apprezzamento nei confronti del percorso progettuale, sviluppato con un'attenta analisi diacronica dei processi di trasformazione del tessuto urbano e dell'area delle Albere, ritiene che il progetto, elaborato seguendo una sua coerente impostazione espressamente contemporanea, attribuisca ai resti della Barchessa una connotazione di bene residuale allo stato di rudere. Il Comitato non condivide tale lettura e richiede un diverso recupero che tenga conto delle necessità di non marginalizzare i resti murari e di impostare il recupero a partire dall'originario impianto simmetrico delle due barchesse, anche al fine di valorizzare il ruolo urbano che qualifica l'intero complesso delle Albere, costituito dal Palazzo rinascimentale, dal prato e dalle due scuderie e dal lungo viale di accesso. L'impostazione del progetto e quanto indicato dal Comitato evidenziano due concezioni sulla specifica modalità di intervento diametralmente opposte e non conciliabili, se non ricorrendo a profonde modifiche sostanziali, non perseguibili proprio alla luce del diverso approccio teorico nei confronti del recupero del bene architettonico in questione.»» Nella medesima nota la Soprintendenza della P.A.T. precisa: "Ai fini di un recupero e restituzione delle strutture e dei relativi volumi della Barchessa che tenga maggiormente conto degli originali assetti del costruito e della simmetria delle due barchesse, nel più generale quadro delle dinamiche architettoniche dell'area urbana in questione, nonché per favorire una piena comprensione del bene culturale e delle sue valenze, condivide pienamente le valutazioni espresse in sede di Comitato a proposito dell'opportunità che i perimetri murari della Barchessa siano recuperati con logiche di rifunzionalizzazione differenti in modo da impedirne il confinamento, con intenti meramente scenografici, a lacerti residuali interpolati a volumi vetriati. Questi ultimi, oltre a non risolvere il tema del recupero delle murature, che nel progetto vengono ridotte ad una funzione di cornice ruderale, suscitano perplessità sia sotto il profilo dell'effettiva trasparenza, dato l'impatto prevedibile degli elementi portanti, sia della funzionalità, connessa alla riduzione delle superfici utili.";

rilevato che il parere espresso dal Comitato beni culturali della P.A.T. e fatto proprio dall'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali della P.A.T., pur essendo un parere preventivo, come tale allo stato non vincolante, evidenzia in maniera inequivocabile che il progetto preliminare offerto non è idoneo a costituire la base di riferimento per una progettazione definitiva ed esecutiva astrattamente approvabile, condizione richiesta dal bando per poter esercitare l'opzione in ordine alla facoltà di affidare al vincitore i successivi livelli di progettazione;

considerato che trattandosi di edificio soggetto alla disciplina del Codice dei beni Culturali e del paesaggio, con un vincolo diretto annotato ai sensi della Legge n. 1089/1939 n. Reg. 661 e con vincolo espresso ai sensi del D.P.G.P. n. 266/1975, sui successivi livelli di progettazione risulta comunque obbligatoria l'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza, parere che sarà vincolante per la successiva approvazione del progetto. Ne deriva pertanto che, alla luce di quanto espresso in via preventiva dal Comitato beni culturali della P.A.T. e dall'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali della P.A.T., l'eventuale progetto sviluppato nei livelli successivi sulla base del progetto preliminare così come proposto dal vincitore non sarà mai approvabile dalla Soprintendenza né potrà mai essere adeguato e/o integrato senza stravolgere l'impostazione progettuale originaria, stante il contrasto insanabile tra l'impostazione progettuale del vincitore del concorso di progettazione e le direttrici indicate dagli Enti preposti alla tutela architettonica del bene per il prosieguo della progettazione. Tale contrasto non è superato e anzi è reso ancora più evidente dalla proposta di adeguamento progettuale, non richiesta dall'Amministrazione comunale, ma presentata spontaneamente dal progettista vincitore del concorso di progettazione con nota pervenuta in data 14.12.2023 ns. prot. n. 436368. Come illustrato nella nota istruttoria del Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana del 31.01.2024 prot. n. 36537, con tale nota il progettista ha trasmesso una relazione ed un elaborato grafico che nelle sue intenzioni dovrebbero consentire il superamento dei pareri negativi espressi, senza intaccare l'originaria impostazione progettuale, ma che con assoluta e immediata evidenza rendono al contrario oltremodo palese come il progetto vincitore non possa essere modificato e/o integrato per venire incontro a quanto espresso dalla Soprintendenza e dal Comitato nei citati pareri, se non ricorrendo a modifiche sostanziali sia dal punto di vista tipologico

che strutturale, che stravolgono completamente l'impostazione progettuale originaria che è stata alla base della valutazione della Commissione giudicatrice del concorso di progettazione, modificando le caratteristiche essenziali del progetto ed alterandone l'impostazione di fondo;

evidenziato a tal proposito che, come emerge dalla citata nota istruttoria del Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana del 31.01.2024, la nuova proposta progettuale infatti nega radicalmente i presupposti teorici alla base della prima proposta progettuale, prevedendo di intervenire sul bene preesistente integrandone i volumi crollati, intonacandone le superfici esterne e riproponendo una copertura a doppia falda. Questa diversa impostazione teorica non considera più la preesistenza come un rudere da conservare nelle condizioni in cui ci è pervenuto, ma propone al contrario una sua riconfigurazione materiale e spaziale. Il nuovo impianto progettuale rende, tra l'altro, di fatto incoerente l'elemento che maggiormente identificava architettonicamente il precedente progetto, costituito dai volumi interni indipendenti e chiusi con vetrate ed emergenti con diverse altezze dal profilo dei prospetti, mantenuti a rudere; nel nuovo progetto le vetrate non vengono riproposte, smaterializzando in tal modo i volumi chiusi, che vengono trasformati in soppalchi interni aperti e sorretti da pilastri in acciaio, conferendo al progetto un carattere architettonico del tutto diverso. La proposta di una nuova superficie esterna intonacata, al posto della precedente previsione di conservazione del muro con pietre a vista, determina un'ulteriore sostanziale variazione del progetto sotto il profilo dell'estetica e della modalità di restauro;

precisato inoltre che, sempre come illustrato nella citata nota istruttoria del Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana del 31.01.2024, l'eliminazione della chiusura vetrata dei volumi indipendenti all'interno delle murature preesistenti implica una conseguente modifica sostanziale anche dell'impostazione progettuale delle parti impiantistiche e strutturali. Dal punto di vista degli impianti il nuovo progetto non dovrebbe più regolare la climatizzazione di volumi chiusi delimitati da elementi vetrati con caratteristiche di isolamento termica determinabili progettualmente, ma dovrebbe considerare l'intero volume preesistente, il cui involucro perimetrale sarebbe ora costituito da murature in pietra con comportamento energetico ben diverso, senza considerare l'ulteriore conseguente necessità di applicare dei nuovi serramenti esterni a chiusura dei fori preesistenti, che andrebbero a modificare ulteriormente il disegno delle facciate. Inoltre la nuova copertura con le falde in appoggio sulle murature perimetrali esistenti imporrebbe, oltre ad una loro integrazione e regolarizzazione in sommità, anche una diversa valutazione in merito al comportamento strutturale delle stesse, che nella prima proposta progettuale venivano considerate come muri liberi;

rilevato da tutto quanto sopra esposto, che il progetto preliminare vincitore del concorso di progettazione non è approvabile in linea tecnica dalla Giunta comunale per il prosieguo delle ulteriori fasi di progettazione e, quindi, ne deriva l'impossibilità di affidare al vincitore la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento sulla base del progetto preliminare offerto secondo quanto previsto al paragrafo 12.4 del bando di gara, ai sensi del quale "Qualora l'Amministrazione, effettuate le valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), ritenga il progetto non concretamente adeguato o adeguabile, non procede all'assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva...";

dato inoltre atto che lo stesso bando precisa che in tutti i casi nessun indennizzo o risarcimento o ristoro di sorta è riconosciuto a favore del vincitore del concorso per il mancato affidamento dell'incarico della predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva;

rilevato che nell'ambito dell'iter di realizzazione delle opere pubbliche, alla Giunta comunale ai sensi dell' art. 9, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, compete l'approvazione in linea tecnica dei progetti. Il presente provvedimento, disponendo in termini negativi in merito all'approvabilità in linea tecnica del progetto, atto presupposto per le ulteriori valutazioni circa il prosieguo delle ulteriori fasi di progettazione, attiene alla competenza della Giunta comunale;

ritenuto quindi di prendere atto del parere negativo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia e di dare atto della non approvabilità in linea tecnica del progetto preliminare vincitore del concorso di progettazione per l'opera in oggetto;

preso atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D65F21001350004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la nota istruttoria di data 31.01.2024 prot. n. 36537 del Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026, nonché dell' art. 9, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto del parere negativo espresso dal Comitato provinciale Beni culturali della P.A.T. con nota pervenuta in data 15.09.2023 ns. prot. n. 273456 e dall'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali della P.A.T. - Ufficio beni architettonici con nota pervenuta in data 07.11.2023 ns. prot. n. 331142, sul progetto preliminare del vincitore del concorso di progettazione per il “Restauro della Barchessa sud di Palazzo delle Albere, p.ed. 1429, pp.ff. 1706, 1708/3 c.c. Trento” - opera n. 6553, arch. Sossio De Vita (capogruppo) in raggruppamento temporaneo con l'arch. Damiana Treccozi (mandante) e il dott. geol. Alberto Carbonelli (mandante);
2. di dare atto che, per quanto indicato al precedente punto 1. e in premessa del presente provvedimento, il progetto preliminare vincitore del concorso di progettazione non è approvabile in linea tecnica, non potendo esso considerarsi idoneo a costituire la base di riferimento per la progettazione dei livelli successivi;
3. di dare atto che la proposta di adeguamento progettuale spontaneamente presentata dal progettista vincitore del concorso di progettazione con nota pervenuta in data 14.12.2023 ns. prot. n. 436368, non è approvabile per le ragioni di cui in premessa;
4. di prendere atto dell'impossibilità di esercitare, alla luce del suddetto parere negativo, e di tutto quanto esposto nel presente provvedimento, l'opzione prevista dal bando di gara e pertanto di non procedere all'assegnazione al vincitore del concorso della progettazione dei livelli successivi della progettazione;

5. di dare atto che nessun indennizzo o risarcimento o ristoro di sorta è riconosciuto a favore del vincitore del concorso per il mancato affidamento dell'incarico della predisposizione della progettazione definitiva e esecutiva;
6. di demandare al Dirigente del Servizio Progetto mobilità e rigenerazione urbana la comunicazione del presente atto al vincitore del concorso di progettazione;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del medesimo;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D65F21001350004.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE NELLE FORME DELLA PROCEDURA APERTA ARTICOLATO IN DUE FASI PER LA PROGETTAZIONE DEL RESTAURO DELLA BARCHESSA SUD DI PALAZZO DELLE ALBERE, P.ED. 1429, PP.FF. 1706, 1708/3 C.C. TRENTO, OPERA N. 655321. PRESA D'ATTO DEL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA PROVINCIA E NON APPROVABILITA' IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 12.02.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 44 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE NELLE FORME DELLA PROCEDURA APERTA ARTICOLATO IN DUE FASI PER LA PROGETTAZIONE DEL RESTAURO DELLA BARCHESSA SUD DI PALAZZO DELLE ALBERE, P.ED. 1429, PP.FF. 1706, 1708/3 C.C. TRENTO, OPERA N. 655321. PRESA D'ATTO DEL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA PROVINCIA E NON APPROVABILITA' IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 8 febbraio 2024

Servizio Progetto mobilità e rigenerazione
urbana
Il Dirigente
ing. Giuliano Franzoi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 44 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE NELLE FORME DELLA PROCEDURA APERTA ARTICOLATO IN DUE FASI PER LA PROGETTAZIONE DEL RESTAURO DELLA BARCHESSA SUD DI PALAZZO DELLE ALBERE, P.ED. 1429, PP.FF. 1706, 1708/3 C.C. TRENTO, OPERA N. 655321. PRESA D'ATTO DEL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA PROVINCIA E NON APPROVABILITA' IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 09.02.2024